

COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

CONTRATTO PER L'AFFITTO DEI LOTTI BOSCHIVI N. 2-4-5-6-7 DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ SERRE DI PANICALI AL FINE DELLA CONDUZIONE E DEL TAGLIO DEL MATERIALE LEGNOSO DA ESSI RETRAIBILE

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventi, addì ----- del mese di ----- alle ore ----- in CINGOLI (MC), presso gli Uffici Comunali ubicati in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 62011 - CINGOLI (MC) sono personalmente presenti i signori:

- ✓ Ing. _____ nato a _____ il _____, codice fiscale: _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di CINGOLI, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Responsabile della 5^a Area Organizzativa - Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di CINGOLI, come tale individuato con decreto del Sindaco n. 18 del 16/12/2019 a decorrere dal 30/12/2019, e pertanto in nome e per conto ed in rappresentanza del Comune di CINGOLI, codice fiscale: 00129810438;

E

- ✓ Sig. _____ nato a _____ il _____, che interviene in questo atto ed agisce quale Legale Rappresentante della società COOPERATIVA LA MATRECINA ARL con sede in ACQUALAGNA (PU) - 61041, VIA GARIBALDI, 5, partita I.V.A. 02154370411 - codice fiscale 02154370411, iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di DELLE MARCHE al n. A175069

PREMESSO CHE

- con Verbale di gara n. 1 del 20/12/2019 si è svolta in seduta pubblica l'apertura della documentazione inerente all'unica domanda di partecipazione pervenuta in ordine all'asta di pubblico incanto di cui all'oggetto, con cui il Responsabile del Procedimento, Ing. Emanuele Brunacci, alla continua presenza di due testimoni,

Geom. Danilo Massei e Arch. Manuela Giannobi, ha stabilito la conformità e la regolarità secondo le modalità impartite dal disciplinare di gara, della documentazione trasmessa, proponendo l'aggiudicazione alla ditta **LA MATRECINA SOC. COOP.A.R.L.** con sede legale in **via G. Garibaldi, 5 - 61041 - Acqualagna (PU)**, C.F./P.IVA: **02154370411**, in relazione all'offerta al rialzo formulata per euro 50,00 (cinquanta), corrispondente al prezzo di aggiudicazione pari a **€ 25.050,00 diconsi euro venticinquemilacinquanta/00**;

- con determinazione del Responsabile 5[^] Area Organizzativa - Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Cingoli n. **9** del **05/02/2020**, a seguito di esito positivo dei controlli di rito effettuati in capo all'aggiudicataria, è stata affidata la concessione per quattro (4) anni dei lotti boschivi n. 2-4-5-6-7 di proprietà comunale siti in Località Serre di Panicali, catastalmente distinti al N.C.T .del territorio del comune di Cingoli al foglio n. 126 particella n. 34;
- che la natura giuridica del presente contratto, non essendo previsto nel bando di gara specifico importo per il taglio e per la successiva vendita del materiale legnoso, bensì solo quello del canone di locazione, è quella della locazione disciplinata dalla Legge 392/1978;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E CONSIDERATO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

I sopra menzionati comparenti dichiarano di conoscere e confermare la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il comune di Cingoli, e per esso l'Ing. Domenico Villano, che lo rappresenta, concede alla ditta COOPERATIVA LA MATRECINA ARL di ACQUALAGNA (PU), che accetta senza riserva alcuna, a mezzo del suo rappresentate, l'affitto dei lotti di terreno di proprietà comunale siti in Località Serre di Panicali di Cingoli (MC), per la conduzione al fine esclusivo di taglio del materiale legnoso da essi ritraibile, come catastalmente distinti al N.T.C. al Foglio n. **126** particella **34**, con estensione complessiva di **ha 20.36.00**, come di seguito indicati e meglio rappresentati nella planimetria allegata sub "A": n° 2 con estensione di 05.46.00 ha, n° 4 con

estensione di 04.46.00 ha, n° 5 con estensione di 03.28.00 ha, n° 6 con estensione di 03.38.00 ha, n° 7 con estensione di 03.61.00 ha.

Il taglio e lo smacchio della legna dovrà essere eseguito dall'aggiudicataria come indicato nel progetto redatto a firma della Dott.sa Stefania Ramazzotti di Jesi (AN) approvato con D.G.M. n. 76 del 15/05/2015; essi dovranno essere svolti con propri macchinari, a sua totale e completa cura e spese, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, e nel rispetto delle modalità, tempi e limiti stabiliti dalla vigente legislazione regionale e locale in materia forestale, con particolare riferimento alla L.R. 6/2005, nonché delle norme e prescrizioni contenute nel piano di tagli approvato dalla Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino contenute nelle autorizzazioni al taglio che si allegano in copia sotto la lettera B per formarne parte integrante e sostanziale. Ogni ed eventuale opera connessa con il taglio che si rendesse necessaria per effettuare il medesimo o per l'esbosco e l'imposto del materiale legnoso, è parimenti eseguita a cura e spese dell'impresa/società aggiudicataria, previo parere favorevole del direttore lavori e autorizzazione scritta del Comune di Cingoli, senza nulla doversi alla stessa e salva la rimessa in pristino, ove prevista dal piano dei tagli o da prescrizioni Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino e/o del Corpo Forestale dello Stato. L'Amministrazione concessionaria all'atto della consegna, garantisce infatti solamente i confini del bosco con esclusione di ogni e qualsiasi altra garanzia.

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Per l'affitto di cui al presente contratto, che comprende il diritto e l'onere del taglio e l'esbosco del materiale legnoso operato sulla superficie di cui all'articolo 1 del presente contratto il Sig. MASSIMO PAOLONI, in nome e per conto della società aggiudicataria, riconosce al Comune di Cingoli il canone complessivo di € **25.050,00 (venticinquemilacinquanta/00)**, per la conduzione di durata pari a **quattro anni (4)** complessivi, pari ad euro

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo, per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI

Il **30%** del valore contrattuale pari a € **7.515,00 (settemilacinquecentoquindici/00)** è stato versato alla tesoreria comunale in data **10/02/2020**.

Il saldo di € **17.535,00 (diciassettemilacinquecentotrentacinque/00)**, dovrà essere versato secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara:

- al 30 settembre 2020, il 15%, dell'importo di aggiudicazione, corrispondente a € 3.757,50 diconsì tremisettecentocinquantasette/50;

- al 30 settembre 2021, il 15%, dell'importo di aggiudicazione, corrispondente a € 3.757,50 diconsì tremisettecentocinquantasette/50;

al 30 settembre 2022, il 15%, dell'importo di aggiudicazione, corrispondente a € 3.757,50 diconsì tremisettecentocinquantasette/50;

- per il saldo del 25% dell'importo di aggiudicazione, corrispondente a € 6.262,50 diconsì seimiladuecentosessantadu/50;

- in alternativa potrà essere versato al tesoriere del Comune di Cingoli l'intera somma a saldo entro il **31 MARZO 2020** il 70% dell'importo di aggiudicazione, ovvero la somma pari a € **17.535,00 diconsì diciasettemilacinquecentotrentacinque/00**. Il pagamento avverrà, mediante bonifico bancario sul c/c il cui codice IBAN è il seguente IT 15 G 08549 68860 000030162066. Il mancato pagamento del saldo, comporta l'immediata sospensione del taglio con blocco della legna in bosco e sull'imposto, nonché la decorrenza a favore dell'Ente proprietario degli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di verifica della regolare esecuzione e, in caso di mancato pagamento, detratti dalla cauzione di cui al successivo art. 9.

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il Direttore dei lavori, nonché Legale Rappresentante della società aggiudicataria, Sig. MASSIMO PAOLONI, sovrintende a tutte le operazioni di taglio ed esbosco e all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al taglio e nel presente contratto, redigendo al termine dei lavori il relativo certificato di regolare esecuzione. Qualora accerti che l'impresa/società aggiudicataria durante l'esecuzione del contratto si sia comportata in maniera negligente o non abbia adempiuto all'osservanza delle clausole contrattuali, può assoggettarla a diffida e/o a richiami.

Il Sig. MASSIMO PAOLONI firmatario del presente contratto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa/società aggiudicataria e il personale dipendente della medesima sono tenuti a rivolgersi per ogni necessità ed evenienza attinente ai contenuti tecnici del presente contratto al Direttore Lavori, potendo solamente per ragioni amministrative, contabili e

finanziarie rivolgersi al personale incaricato del Comune di Cingoli.

ARTICOLO 6 – ONERI E OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’autorizzazione al piano dei tagli n. **0018035** del **15/10/2018**, in copia, deve essere esposta sui luoghi di taglio in posizione visibile dalle strade di accesso, conservata in cantiere ed essere in toto ottemperata dall’aggiudicatario.

Il taglio dovrà essere effettuato oltre che nel rispetto di detta autorizzazione e delle norme indicate all’art. 1, secondo le indicazioni del direttore dei lavori e a perfetta regola d'arte. Nell'abbattere gli alberi dovranno essere usati tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti e la rinnovazione naturale. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico determinato sulla base del prezzo di mercato all'atto della redazione del certificato di regolare esecuzione. In caso di dolo sarà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e dal Codice Penale. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno forestale. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato a giudizio del direttore lavori. La stima degli indennizzi sarà fatta dal direttore dei lavori in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. In caso di mancato pagamento di quanto previsto ai commi precedenti da parte dell’Aggiudicatario l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 9.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata di guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) livellare la terra mossa per operazioni permesse e/o consentite nel lotto boschivo;
- c) riparare la viabilità esistente, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d) esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, della viabilità, ecc.;

e) provvedere alla richiesta di autorizzazione per i restanti lotti, 6-7, presso la Comunità Montana territorialmente competente, e per le successive stagioni silvane per i lotti 2-4-5, di cui ad oggi si è in possesso di proroga di cui all'autorizzazione prot. 18035 del 15/10/2018.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione scritta del Comune di Cingoli. Le suddette costruzioni devono essere realizzate solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario, il quale provvederà a distruggerle e sgomberarne i materiali entro il termine per l'ultimazione stabilito dall'art. 8 del presente contratto, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente. Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti. È proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni.

Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente alla lavorazione, e comunque nei termini delle prescrizioni forestali. L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. A conclusione dei lavori, l'aggiudicatario deve ripristinare, sistemare, ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa.

L'Impresa/società affidataria è tenuta al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori e a dotare il personale, deputato all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, delle strumentazioni individuali di sicurezza, dalle norme di legge e dalle disposizioni regolamentari specifiche per i lavori forestali, nonché ad adottare tutte le norme di sicurezza inerenti ai cantieri forestali. Il direttore lavori ove accerti la mancanza delle dotazioni individuali di sicurezza e quelle obbligatorie di cantiere, nonché l'uso di macchine e attrezzature sprovviste delle dotazioni di sicurezza obbligatorie, dispone la sospensione dei lavori dandone immediata comunicazione alla ditta e al Comune di Cingoli.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa/società, la quale ne è la sola responsabile.

L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

Al riguardo il Sig. MASSIMO PAOLONI, in nome per conto e in rappresentanza dell'aggiudicatario, dichiara che il personale che verrà impiegato per tutte le operazioni dirette o connesse a quanto indicato all'articolo 1 sarà regolarmente assunto e retribuito ed in regola con la propria posizione contributiva INPS e INAIL e che i lavoratori extra UE eventualmente impiegati oltre ad essere regolarmente assunti e in regola con la propria posizione contributiva INPS e INAIL saranno in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

Il Sig. MASSIMO PAOLONI, in nome per conto e in rappresentanza dell'aggiudicatario, dichiara sin d'ora di liberare il Comune di Cingoli da ogni e qualsiasi responsabilità di legge, contrattuale ed extracontrattuale, per eventuali danni di ogni tipo eventualmente cagionati: a se stesso, al proprio personale autorizzato, ai propri macchinari, ed a qualunque altra persona o cosa, danni cagionati o comunque derivati dalle operazioni di taglio, esbosco, trasporto all'imposto e carico su autocarro della legna all'interno della sopra descritta proprietà del Comune di Cingoli.

Resta comunque esclusa ogni e qualunque responsabilità di legge a carico del Comune di Cingoli, per eventuali danni a cose, persone ed animali, anche estranei ed a qualunque titolo presenti causati dall'impresa/società aggiudicataria e/o dai suoi collaboratori o dai suoi macchinari durante le operazioni di taglio della legna e comunque per tutti i danni in ogni caso ricollegabili a tutta l'attività di cui all'articolo 1.

Qualora il Comune di Cingoli, fosse sanzionato ai sensi delle norme forestali o del diritto del lavoro per inadempienza o mancato rispetto di norme e prescrizioni attinenti il taglio e

l'esbosco causate dall'impresa/società, la medesima si impegna a rifondere integralmente l'importi monetari di dette sanzioni a semplice richiesta scritta.

Il Comune di Cingoli si riserva ogni e qualsiasi azione civile e penale di rivalsa nei confronti dell'impresa/società, qualora vi siano danni a cose e persone all'interno del bosco ceduo, proprietà del Comune, ove queste in prima istanza non fossero composte bonariamente.

I danni arrecati al bosco saranno rilevati dal Direttore dei Lavori ed elencati in un prospetto di rilievo danni da sottoporsi all'aggiudicatario ed al rappresentante dell'Ente proprietario, i quali potranno farvi le loro osservazioni. Tale elenco servirà di base per le operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Nel caso di mancato risarcimento dei danni o rimborso delle sanzioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 9.

ARTICOLO 8 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE, SOSPENSIONE

Le operazioni di taglio possono iniziare a far data dal 1° ottobre e terminare il 15 aprile successivo. L'esbosco dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31 maggio. Dopo la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario grava l'obbligo della custodia delle zone assegnate per il taglio. Per ogni lotto assegnato i termini temporali per il taglio e l'esbosco possono interessare al massimo quattro stagioni silvane successive: quella di assegnazione e la successiva. Il legname, la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati entro il termine su indicato, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quanto l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima del Direttore dei Lavori. In caso di inottemperanza spontanea all'obbligo di rifondere le spese sostenute e i danni provocati, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo seguente.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE

L'aggiudicatario ha costituito, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali,

nella misura del 70% dell'importo del contratto. La cauzione è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso.

ARTICOLO 10 – PENALI E RISOLUZIONE PER RITARDO

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente contratto saranno applicate le seguenti penali:

- Per ogni inadempienza dell'impresa/società che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 5: da € 150,00 ad € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento, per ogni richiamo o diffida.

- Per ogni giorno di ritardo nell'inizio, fine dei lavori e per ogni giorno di sospensione per utilizzo del bosco non in conformità alle norme contrattuali: € 100. L'ammontare delle penali è addebitato sulla cauzione definitiva. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in danno dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 11 – ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

Qualora l'aggiudicatario ancorché non sanzionato, non rispetti le prescrizioni del piano dei tagli e della conseguente autorizzazione dell'Unione Montana, nonché le indicazioni del Direttore dei Lavori incaricato di sovrintendere al taglio ed esbosco del legname, ferma l'applicazione delle penali sarà una prima volta ammonito per iscritto con PEC, qualora non si adegui prontamente, il Direttore dei Lavori potrà disporre l'immediata sospensione del taglio e ove opportuno dell'esbosco, fino all'adeguamento. Il mancato tempestivo adeguamento alle indicazioni del Direttore dei Lavori comunicate per raccomandata, o il ripetersi di azioni contrarie alle prescrizioni di taglio e alle indicazioni del Direttore dei Lavori possono comportare la risoluzione del contratto, senza nulla doversi all'aggiudicatario da parte del Comune di Siena. In presenza di danni gravi o di sanzioni amministrative rilevanti, su proposta del Direttore dei

Lavori il Comune di Cingoli può disporre, a titolo cautelativo e risarcitorio, oltre alla sospensione delle operazioni di taglio ed esbosco, il blocco di tutta la legna tagliata giacente sul letto di caduta e quella accatastata o smacchiata all'imposto. Resta comunque salva la potestà in capo al Comune di Cingoli di rivalsa in sede civile e penale, per i danni subiti anche oltre il valore del materiale legnoso tagliato ed esboscato o da esboscare, ancora presente e oggetto di pignoramento.

ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE

Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie, non composte bonariamente o mediante arbitrato, derivati dall'attuazione del presente contratto sarà il foro di Macerata,

ARTICOLO 13 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente contratto o non espressamente richiamato si applicherà il codice civile nonché le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia forestale di salvaguardia ambientale e di contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 14 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese per il presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata sono a totale carico della impresa/società aggiudicataria, che se le assume.

Per il Comune di Cingoli, il Responsabile della 5^a Area Organizzativa - Settore LL.PP. e Patrimonio

Per l'Impresa/società
